

N. CDLXVIII- Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano in materia di emergenza sanitaria pubblica.

(5 gennaio 2022)

**IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge N. IV sull'ordinamento amministrativo* del 7 giugno 1929,
- vista la *Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro* del 10 dicembre 2007;
- vista la *Legge N. LXXI sulle Fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008;
- vista la *Legge N. X sulle norme generali in materia di sanzioni amministrative* del 11 luglio 2013;
- vista la *Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018;
- visto il Decreto n. LXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il *Regolamento tecnico di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, del 1° ottobre 2008;
- vista la *Legge n. CDXLI di conversione del Decreto n. CDXXXII in materia di emissione e gestione del certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano* dell'8 ottobre 2021;
- vista l'Ordinanza n. CDXXXIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano *in materia di emergenza sanitaria pubblica* del 18 settembre 2021;
- vista l'Ordinanza n. CDLXI del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 16 dicembre 2021;
- vista l'Ordinanza n. CDLXVII del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano *contenente ulteriori misure in materia di emergenza sanitaria* del 5 gennaio 2022;

considerato che

sussiste l'urgente necessità di emanare le presenti disposizioni aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

ha promulgato il seguente

DECRETO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

§1. Ai fini del presente decreto, si intende per emergenza di sanità pubblica *“un evento o una minaccia imminente di una malattia o condizione di salute, causato da bioterrorismo, epidemia o malattia pandemica, o da agente infettivo nuovo e altamente fatale o tossina biologica, da epidemia o malattia pandemica che pone un rischio sostanziale per un numero significativo di risorse umane o determina incidenti o disabilità permanente o di lunga durata”* (WHO, 2001).

§2. L'emergenza sanitaria deve essere affrontata per garantire la salute e il benessere della Comunità di lavoro nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni suo membro.

§3. Le misure devono essere adottate secondo il principio di necessità considerando il rischio effettivo per la sanità pubblica e seguendo i criteri di tempestività, adeguatezza e proporzionalità.

§4. Le presenti disposizioni si applicano nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica.

Articolo 2

(Competenze)

§1. La Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato, a norma dell'art. 13 della Legge n. CCLXXIV *sul Governo* del 25 novembre 2018, quale Autorità sanitaria dello Stato adotta, acquisito il parere della Superiore Autorità, ogni misura di prevenzione,

contenimento e gestione, adeguata e proporzionata al manifestarsi ed all'evolversi delle situazioni derivanti da un'emergenza di sanità pubblica.

§2. Il Corpo della Gendarmeria, a norma dell'art. 12, comma 5 della Legge n. CCLXXIV *sul Governo* del 25 novembre 2018, vigila nel territorio dello Stato e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense nell'ambito della loro specifica condizione giuridica, sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto a tutela della salute pubblica nel rispetto delle esigenze e dei limiti posti dall'ordine pubblico, dall'incolumità pubblica e dalla sicurezza dello Stato.

TITOLO II

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'EMERGENZA SANITARIA

Articolo 3

(Misure)

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, rientrano tra le misure dirette a prevenire, controllare e contrastare situazioni eccezionali di emergenza sanitaria pubblica:

- la limitazione della circolazione e dell'assembramento di persone;
- il distanziamento fisico, l'isolamento e la quarantena;
- l'adozione di peculiari norme igieniche;
- i protocolli di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- i protocolli terapeutici e profilassi.

Articolo 4

(Sorveglianza sanitaria nell'ambito lavorativo)

Fatto salvo quanto stabilito in materia dalla Legge n. LIV *sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro* del 10 dicembre 2007 e dal Regolamento tecnico di attuazione del 1° ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, in presenza di un'emergenza di sanità pubblica di cui all'art.1, §1, l'Amministrazione competente è tenuta ad osservare le direttive di cui all'art. 2, §1 del presente decreto, adottate anche per la tutela della sicurezza e salute del lavoratore o di quanti ad esso affidati o da esso dipendenti in ragione delle mansioni svolte.

TITOLO III

SANZIONI

Articolo 5

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

§1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria pubblica sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'allegato A del presente decreto.

§2. In caso di recidiva o inadempimento protratto oltre 15 giorni dalla messa in mora, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

§3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa, fissata tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona.

Articolo 6

(Controlli ed irrogazione delle sanzioni)

§1. Il Corpo della Gendarmeria, a norma dell'art. 2, §2 del presente decreto, è l'organismo deputato ad intervenire in caso di inosservanza delle disposizioni ivi stabilite ed irrogare le sanzioni di cui all'Allegato A.

§2. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo che precede, il Servizio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della Legge N. LI *sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro del 10 dicembre 2007*, è competente a sanzionare le violazioni di cui all'Allegato A.

Articolo 7

(Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si rinvia alla Legge n. X *Norme generali in materia di sanzioni amministrative* dell'11 luglio 2013.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8
(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, cinque gennaio duemilaventidue.


Presidente

Visto

Il Segretario Generale

S. Raffaele Petrucci, For.

ALLEGATO A

VIOLAZIONI E SANZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA

a) Divieto di assembramento	In caso di violazione del divieto di assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico previsto dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrava da Euro 25,00 a 160,00 Euro.
b) Obbligo di utilizzo di D.P.I e uso corretto	In caso di mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale indicati dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrava da Euro 25,00 a 50,00 Euro.
c) Violazione misure distanziamento sociale	In caso di violazione delle misure di distanziamento sociale stabilite dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrava da Euro 25,00 a 50,00 Euro.
d) Violazione prescrizioni comportamentali	In caso di violazione delle prescrizioni comportamentali in luoghi pubblici o aperti al pubblico stabilite dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrava da Euro 25,00 a 160,00 Euro.
e) Violazione a limitazione circolazione, spostamenti	In caso di violazione delle limitazioni di circolazione, spostamento nello Stato, in ingresso ed in uscita dello stesso indicate dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrava da Euro 80,00 a 160,00 Euro.
f) Violazione dell'isolamento fiduciario o della quarantena	Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, quando il trasgressore sia sottoposto a isolamento fiduciario o quarantena per provvedimento della competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrava da Euro 200 a 1.500,00 Euro.